

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE INTERNE PIEMONTESI

(Approvato con D.C.R. 18.10.1994, n. 911-13943 e modificato con D.C.R. 29.02.1996 n. 204-3410)

1. Le boe per ormeggio (che non segnalano cioè pericoli o zone delimitate e regolamentate) devono essere di colore bianco.

2. Le boe che segnalano zone vietate e regolamentate devono essere di tipologia cilindrica e di colore giallo.

3. Le boe che segnalano la delimitazione di campi di sci nautico devono essere di tipologia cilindrica e di colore rosso.

4. Le boe che segnalano la presenza di un subacqueo devono essere di colore rosso e sormontate da bandierina rossa.

5. Le boe per ormeggio in materiale plastico devono avere un'asta metallica terminante con anelli metallici (nella parte superiore ed inferiore) a cui fissare la barbetta dell'unità nautica e la catena d'ancoraggio.

6. La visibilità notturna deve essere ottenuta mediante pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente ad alta intensità luminosa, costituita da un film particolarmente flessibile, a superficie esterna perfettamente liscia, trasparente e tenace.

7. Dove tecnicamente possibile, il retroriflettente può essere incorporato durante la fabbricazione.

8. Il colore della striscia retroriflettente, ovvero catarifrangente, deve essere bianco - argento:

- a) la larghezza del retroriflettente, ovvero catarifrangente, deve essere almeno di cm 3;
- b) sulle boe gonfiate ad aria, il retroriflettente, ovvero catarifrangente, deve essere applicato in modo da non essere danneggiato dalla variazione di volume causata dal variare della temperatura.

9. Sulle boe sferiche o ovali, in plastica, si devono applicare quattro strisce di retroriflettente,

ovvero quattro catarifrangenti, sulla circonferenza delimitata dall'intersezione di un piano perpendicolare all'anima, ad un quarto della lunghezza della stessa a partire dal vertice superiore.

10. Sulle boe biconiche, in plastica, si devono applicare quattro strisce di retroriflettente a 90 gradi sulla parte superiore, per una lunghezza pari a 3/4 della parte emersa a partire dal vertice, ovvero quattro catarifrangenti sulla circonferenza delimitata dall'intersezione di un piano perpendicolare all'anima, ad 1/4 della lunghezza della stessa a partire dal vertice superiore.

10 bis. Tutte le boe per ormeggio regolamentari e di segnalazione devono essere di materiale plastico. I titolari di concessione per occupazione di area demaniale a mezzo boa, in deroga a quanto previsto dal punto 13, devono adeguarsi alla presente disposizione entro il 30 giugno 1996.

11. I pontili galleggianti o fissi devono essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da pellicola retroriflettente, ovvero catarifrangente, posizionate ad interasse ogni 100 m.

12. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono immediatamente applicabili per tutte quelle boe ancora da immettere sulle acque interne piemontesi a seguito di rilascio di concessione per occupazione di area demaniale.

13. Alle presenti disposizioni e prescrizioni devono adeguarsi tutti i titolari di concessione per occupazione di area demaniale, a mezzo boa e/o pontili, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente normativa.

14. I contravventori alle presenti disposizioni e prescrizioni incorrono nelle sanzioni previste dalla legge regionale 3 agosto 1993, n. 39.

DETERMINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA.

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste da normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 2

Vigilanza

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, di cui all'art. 1, sono compiuti:

- a) da personale regionale assegnato alle funzioni in materia di navigazione interna, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del D.P.R. 22 ottobre 1988, n. 447;
- b) dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

ART. 3

*Sanzioni*1. La non osservanza di una disposizione prevista dalle normative disciplinanti

la navigazione sulle acque interne piemontesi, comporta una sanzione amministrativa: da minimo di £ 100.000 ad un massimo di £ 1.000.000.

2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto, di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a procedere ai conseguenti adempimenti, è il Presidente della Giunta Regionale.

ART. 4

Entrate

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1993 e per gli anni finanziari successivi, sarà istituito apposito capitolo con la denominazione "proventi connessi alle sanzioni amministrative inerenti violazioni alle norme previste da normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi" con stanziamento per memoria.

